

**STUDIO LEGALE CHIRICO**

Via Enrico Fermi, 6  
84018 – Scafati (SA)  
Telefax 081/3414054  
E-mail: [studiolegalechirico@live.it](mailto:studiolegalechirico@live.it)

**ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI**

**RICORSO**

**Per** la **Prof.ssa Gabriella COLANTUONO** nata a Torre del Greco (NA) il 17.04.1965 (C.F. CLNGRL65D57L259W), rappresentata e difesa – giusta procura a margine – dall’Avv. Diego CHIRICO (C.F. CHRDGI81B10I483W), con il quale elettivamente domicilia alla Via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio dell’Avv. Fabio CURCIO, con richiesta di comunicazioni da farsi al fax n. 081/3414054 e PEC: [d.chirico@avvocatinocera-pec.it](mailto:d.chirico@avvocatinocera-pec.it)

**Contro** il **Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica – Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rappresentante p.t.;

**avverso e per l’annullamento**

- a) – del Decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio V – Dirigenti Scolastici ad oggetto l’approvazione della graduatoria generale di merito del concorso bandito con D.D.G. del 13.07.2011, nella parte in cui non ha attribuito alla Prof.ssa Gabriella COLANTUONO nella Tabella “Titoli Culturali” al punto 2a n. 1 punto ed al punto 2g n. 0.40 punti;
- b) – degli atti istruttori della Commissione di concorso che hanno attribuito tale punteggio, non conosciuti;

Avv. Diego CHIRICO  
(C.F. CHRDGI81B10I483W)

Nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie, l’Avv. Diego CHIRICO, congiuntamente al quale eleggo domicilio in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 14 presso lo studio dell’Avv. Fabio CURCIO.

Per l’espletamento del mandato ho ricevuto l’informativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, autorizzando al trattamento dei dati personali.

c) – di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi eventuali provvedimenti di approvazione delle graduatorie, non conosciuti.

### **FATTO**

**1.1** – Si premette che la ricorrente ha presentato, ai sensi del D.D.G. del 13.07.2011, domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici.

È bene precisare che, in un primo momento, il Direttore generale per il personale scolastico ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2.386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative con numero di posti di dirigente scolastico messi a concorso nella Regione Campania pari a 224.

Successivamente, l'art. 17 co. 1 bis, del D.L. n. 104/13 ha stabilito che *“le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Il concorso si è articolato in una prova preselettiva, in due prove scritte ed una prova orale, oltre che nella valutazione dei titoli, sia professionali che culturali.

Per quanto attiene, più in particolare, alla valutazione dei titoli, l'art. 12, comma 5, del bando rinviava ad una tabella allegata al bando stesso, chiarendo che *“ai titoli, indicati nella tabella allegata al presente bando, si attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi”*.

Il medesimo comma 5 dell'art. 12 del bando precisava, inoltre, che *“Si attribuisce una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate”*.

**1.2** – A questo punto giova precisare che la ricorrente, ha partecipato alla procedura concorsuale, allegando, tra l'altro, i seguenti titoli culturali:

– TITOLI CULTURALI:

1) Laurea in D.A.M.S. con valutazione 106/110 (**1,50 punti valutati**);

2a) Diploma di Pianoforte con valutazione 9,50/10 (**1,00 punto non valutato**);

2g) Conduzione e gestione del gruppo classe 20 ore (**0,10 punti non valutati**);

2g) Didattica delle discipline (Musica e Poesia) 20 ore (**0,10 punti non valutati**);

2g) Uso delle tecnologie 36 ore (**0,10 punti non valutati**);

2g) Didattica delle discipline (costruzione in ipertesto) 27 ore (**0,10 punti non valutati**);

2g) Autonomia scolastica 20 ore (**0,10 punti valutati**).

TOTALE TITOLI CULTURALI: **3,00 punti**

$(1 + 2a + 2g \times 5)$

TOTALE VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI: **1,60 punti**

$(1 + 2a + 2g \times 1)$

-----  
**DIFFERENZA PUNTEGGIO: - 1,40 punti  $(2a + 2g \times 4)$**

All'esito del procedimento di reclutamento, la ricorrente si è collocata al 648° posto, con il punteggio di punti 64,90.

Sta di fatto, però, che la Prof.ssa COLANTUONO si è vista illegittimamente non assegnata 1,40 punti, che l'avrebbe collocata certamente in una posizione utile ad una sede più consona alle proprie esigenze familiari.

Il danno è grave per la ricorrente, che, per effetto dell'illegittima attribuzione del punteggio, si è vista illegittimamente collocata al 648° posto della graduatoria, non ricevendo, allo stato, alcun incarico.

La ricorrente ha puntualmente sollevato, in via di reclamo amministrativo, la circostanza, confidando nell'autotutela della P.A..

Ciononostante, l'Autorità Scolastica non ha dato alcun esito alle richieste della Prof.ssa COLANTUONO, lasciando immodificata la graduatoria di merito del concorso oggetto del presente ricorso.

In queste condizioni, sorge l'interesse della ricorrente, ingiustamente collocata in posizione di graduatoria deteriore, a contestare i provvedimenti di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso bandito

con D.D.G. del 13.07.2011, nella parte in cui non ha attribuito alla Prof.ssa Gabriella COLANTUONO nella Tabella “Titoli Culturali” al punto 2a n. 1 punto ed al punto 2g n. 0.40 punti, che va rimodulata, per quanto di ragione, per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ALLEGATA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, APPROVATI CON D.D.G. DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN DATA 13.07.2011 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

La commissione giudicatrice ha erroneamente attribuito il punteggio di **64,90** invece che **65,90** relativo a “Punteggio Titoli Culturali” di cui alla “Tabella di valutazione dei titoli (art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 11. 140)” del bando di concorso, al **punto 2a**.

Ed invero, la ricorrente ha dichiarato (art. 4 D.D.G. 30 ottobre 2012 prot. n. AOODRCA.9460 – Racc. A/R del 12.11.2012 n. 14560112456-8) di essere in possesso di **Diploma di Pianoforte** conseguito in data 18.09.1986 presso il Conservatorio Statale di Musica “San Pietro a Maiella” il quale, in base all’ordinamento vigente alla data del suddetto bando, è da ritenersi **equipollente ad una laurea di primo livello** ai sensi della L. n. 508/99 comma 3/bis dell’art. 4 (aggiunto dall’art. 6 del D.L. 25 settembre 2002 n. 212 convertito con legge 22 novembre 2002 n. 268) in cui tale equipollenza è subordinata al possesso di un diploma di istruzione secondaria.

A tale proposito, la ricorrente ha, altresì, dichiarato di aver conseguito il **diploma di maturità scientifica nell'A.S. 1982/83.**

A tal fine, si evidenzia che nella tabella "Titoli Culturali", in allegato al bando, alla voce "Per ogni altra laurea" non si fa alcuna distinzione tra laurea triennale o specialistica, mentre in NOTA alla valutazione delle lauree si parla espressamente di lauree e titoli ad esse equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate. Si sottolinea, infine, che, a norma della legge di stabilità 2012, art. 1 comma 107: *"i diplomi finali conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello."*

Alla luce delle suddette motivazioni, la Proff.ssa Gabriella COLANTUONO ritiene di aver diritto **all'ulteriore attribuzione** di **punti 1,00** per il diploma accademico conseguito con la relativa e corretta attribuzione di un totale complessivo di punti 65.90.

**II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL'ALLEGATA TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI, APPROVATI CON D.D.G. DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN DATA 13.07.2011 – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE**

Ma la commissione esaminatrice è incorsa in una ulteriore svista **non valutando** nel punteggio complessivo ben **4 corsi di formazione svolti su 5**

**inseriti** nella domanda di partecipazione, per complessivi **ulteriori 0,40 punti**.

In particolare nel "Punteggio Titoli Culturali" di cui alla "Tabella di valutazione dei titoli (art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140)" del bando di concorso, al **punto 2g**, l'odierna ricorrente non si è vista riconoscere n. 4 corsi di formazione elencati nella dichiarazione dei titoli propedeutici alla carriera dirigenziale, nonché funzionali all'esercizio delle relative competenze di riconoscimento, direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane (art.25 D. Lgs. n. 165 del 2001).

Alla luce di tutto quanto esposto la Prof.ssa COLANTUONO ritiene di aver diritto all'attribuzione di **ulteriori punti 0,40** con la conseguente relativa e corretta attribuzione di un **totale complessivo di punti 66,30**.

Come detto in narrativa, la ricorrente ha puntualmente segnalato alla P.A. la palese illegittimità del punteggio ad essa attribuito.

Ma il reclamo della ricorrente è rimasto completamente inevaso.

E la P.A. ha confermato, in via definitiva, la graduatoria permanente, attribuendo alla Prof.ssa Gabriella COLANTUONO, il punteggio di 64,90 invece che 66,30.

In queste condizioni, il provvedimento impugnato è altresì illegittimo per difetto di motivazione.

Si chiede, pertanto, all'Autorità Scolastica competente di rideterminare, attraverso la Commissione giudicatrice il punteggio attribuito alla Prof.ssa Gabriella COLANTUONO.

**P.Q.M.**

Accogliersi il ricorso, con ogni conseguenza di legge.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara il versamento in misura ridotta trattandosi di rapporti di P.I. (€ 650,00).

**Avv. Diego CHIRICO**

**Avviso**

**LA PRESENTE PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE  
DEL DECRETO T.A.R. CAMPANIA NAPOLI IV SEZIONE N. 131 del 14.01.2016  
RESA NEL RICORSO R.G. 998/2015**